PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA SCUOLA NEL TRIENNIO DAL 1962 AL 1965

Art. 7

Giudizio sull'idoneità delle aree - Determinazione delle aree nei piani regolatori

Il giudizio sull'idoneita' delle aree, la determinazione delle aree nei piani regolatori, gli effetti dell'approvazione dei progetti hanno luogo con le modalita' e nei termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17. Il decreto di vincolo emesso dal provveditore alle opere pubbliche per le aree riconosciute idonee deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo tre anni dalla notifica.

Versione in vigore dal 23 agosto 1962, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965
Estremi	Legge 24 luglio 1962, n. 1073
Titolo	I — Edilizia scolastica
Capo	I — Incremento e proroga delle provvidenze straordinarie previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 645
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-lo-sviluppo-della-scuola-nel-triennio-dal-1962-al/art-7-giudizio-sull-idoneita-delle-aree-determinazione-delle-aree-nei-piani

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it